

Oggetto: Confine tra l'applicazione della Direttiva Bassa Tensione (LVD) 2014/35/EU e della Direttiva Macchine 2006/42/CE – Posizione Assopompe

Ai fini della legislazione comunitaria, le pompe per liquidi di qualsiasi tipologia, si considerano macchine ed in quanto tali sono soggette ai requisiti della Direttiva Macchine 2006/42/CE. A tal proposito, il rispetto della norma armonizzata “*EN 809 Pompe e gruppi di pompaggio per liquidi - Requisiti generali di sicurezza*” garantisce al costruttore la presunzione di conformità alla Direttiva Macchine stessa.

Le elettropompe (e in particolar modo quelle destinate a utilizzi in ambiti domestici o similari), sono considerabili anche come dispositivi elettrici destinati ad essere adoperati a basse tensioni nominali e dunque soggette ai requisiti della Direttiva Bassa Tensione (LVD) 2014/35/EU.

Esistono ad esempio norme come la “*CEI EN 60335-2-41 Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare Parte 2: Norme particolari per pompe*” e la “*CEI EN 60335-2-51 Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare Parte 2: Norme particolari per pompe di circolazione fisse per impianti di riscaldamento e di distribuzione d'acqua*”, armonizzate alla Direttiva LVD.

Per una pompa si pone dunque spesso la questione di definire quando applicare l'una o l'altra direttiva e soprattutto se e come dichiarare il rispetto di una o di entrambe le direttive.

A tale scopo si possono definire due casistiche:

- 1) Pompe considerabili elettrodomestici con conseguente possibilità di dichiarare la conformità alla Direttiva LVD 2014/35/EU.

L'articolo 1 paragrafo 2 lettera k) della Direttiva Macchine esclude dal campo di applicazione della Direttiva gli elettrodomestici destinati ad uso domestico laddove questi siano dotati di alimentazione elettrica entro i limiti di tensione della Direttiva LVD (fra 50 e 1.000 V per la corrente alternata o fra 75 e 1.500 V per la corrente continua).

Secondo il paragrafo 64 della linea guida comunitaria all'applicazione della Direttiva Macchine, per apparecchi "destinati ad uso domestico", si intendono, in altri termini, gli apparecchi destinati all'impiego da parte di privati (consumatori) in ambiente domestico. Il criterio da considerare per la determinazione dell'uso previsto è l'uso previsto e dichiarato dal fabbricante dell'apparecchio nelle informazioni sul prodotto o nella dichiarazione di conformità. Va da sé che tale dichiarazione deve riflettere in modo accurato l'uso prevedibile del prodotto.

Dunque se la pompa è classificabile come elettrodomestico, il costruttore può scegliere di immetterla sul mercato dichiarando la sola conformità alla Direttiva LVD 2014/35/EU.

2) Pompe destinate a utilizzatori di tipo professionale, dichiarate conformi alla sola Direttiva Macchine 2006/42/CE.

La stragrande maggioranza delle pompe immesse sul mercato sono destinate a utilizzatori di tipo professionale e devono dunque essere conformi alla Direttiva Macchine.

Uno degli obiettivi dell'ultima revisione della Direttiva Macchine era quello di chiarire la linea di demarcazione fra il campo di applicazione della Direttiva Macchine e quello della Direttiva LVD.

Il paragrafo 63 della linea guida comunitaria all'applicazione della Direttiva Macchine specifica le macchine elettriche rientrano nel campo di applicazione della direttiva macchine. Lo stesso paragrafo chiarisce che se tali macchine sono dotate di alimentazione elettrica entro i limiti di tensione della Direttiva LVD, esse devono soddisfare gli obiettivi di sicurezza indicati dalla Direttiva LVD ma la dichiarazione CE di conformità del fabbricante non dovrà far riferimento anche alla Direttiva LVD.

Analogamente il RES 1.5.1 (Energia Elettrica) della Direttiva Macchine recita come segue:

“... ”

Gli obiettivi di sicurezza fissati dalla direttiva 73/23/CEE¹ si applicano alle macchine. Tuttavia gli obblighi concernenti la valutazione della conformità e l'immissione sul mercato e/o la messa in servizio di macchine in relazione ai pericoli dovuti all'energia elettrica sono disciplinati esclusivamente dalla presente direttiva.”

¹ Vecchia versione dell'attuale Direttiva LVD 2014/35/EU

Ciò è spiegato ancor meglio nel paragrafo 222 della linea guida comunitaria all'applicazione della Direttiva Macchine che chiarisce come siano applicabili alla macchina i requisiti di sicurezza previsti dalla Direttiva LVD ma non le relative procedure di immissione sul mercato. La dichiarazione di conformità delle macchine non dovrà dunque fare riferimento alla Direttiva LVD.

La Dichiarazione di Conformità alla Direttiva Macchine di una pompa potrà dunque fare riferimento anche a norme del mondo elettrico utilizzate dal costruttore nella progettazione della stessa (es. CEI EN 60335-1 Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e simile – Sicurezza - Parte 1: Norme generali) ma non dovrà contenere alcun riferimento alla Direttiva LVD.

18/07/2016
La Commissione Tecnica Assopompe